REGOLAMENTO (CEE) N. 1636/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1974

che modifica, per quanto concerne le condizioni d'imballaggio, il regolamento (CEE) n. 1108/68, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 77/74 (4), precisa in allegato le condizioni d'imballaggio cui deve rispondere il prodotto offerto all'intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che un certo tipo d'imballaggio già adottato non è conforme alle esigenze dell'esportazione o della fornitura di aiuti alimentari della Comunità; che è d'uopo pertanto sostituire questo tipo d'imballaggio con un altro che presenti caratteristiche tali da garantire una consegna corretta; che occorre tuttavia prevedere la possibilità d'accordare un periodo di tolleranza alle imprese che dovranno procedere alla sostituzione;

considerando che, per migliorare la conservazione e mantenere la qualità del latte scremato in polvere, è opportuno assicurarsi che i sacchi siano ben riempiti e che non si formino depositi di polvere nelle pieghe, con conseguente rischio di ammuffimento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

« 2. **Imballaggio**

Di contenuto netto di 25 chilogrammi e confezionato secondo una delle formule seguenti:

a) 4 sacchi di carta « Kraft », aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m^2;

1 sacco di carta catramata intercalato, avente resistenza corrispondente ad almeno 140 g per m^2;

1 sacco interno di polietilene, di almeno 0,06 mm di spessore, *termosaldato o a doppia legatura;*

b) 1 sacco di carta « Kraft », avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m^2;

1 sacco di carta « Kraft », con strato di polietilene, avente resistenza corrispondente ad almeno 80 g + 15 g per m^2;

3 sacchi di carta « Kraft », aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m^2;

1 sacco interno di polietilene, di almeno 0,06 mm di spessore, *termosaldato o a doppia legatura;*

c) 1 sacco esterno di carta « Kraft », avente resistenza corrispondente ad almeno 85 g per m^2;

1 sacco di carta « Kraft », con strato di polietilene, avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g + 15 g per m^2;

2 sacchi di carta « Kraft », aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m^2;

1 sacco interno di polietilene, di almeno 0,12 mm di spessore, *termosaldato o a doppia legatura.*

Riempimento

All'atto del riempimento, il contenuto del sacco deve venir fortemente compresso. La penetrazione di polvere tra gli strati deve essere assolutamente evitata. »

Articolo 2

Gli Stati membri possono consentire, al più tardi sino al 31 ottobre 1974, l'utilizzazione degli imballaggi autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(4) GU n. L 9 dell'11. 1. 1974, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI